

## LA GIUNTA

Vista la Legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, concernente le norme sull'effettuazione di referendum popolari;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata ed integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, che stabilisce le norme per la disciplina della propaganda elettorale disponendo, tra l'altro, che tale propaganda non possa essere effettuata se non in appositi spazi delimitati dalla Giunta Municipale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980, relativa all'applicazione delle leggi sopra citate;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 7.04.2005, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005, relativi all'indizione, per il 12 e 13 giugno 2005, dei seguenti referendum abrogativi:

1. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.
2. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Norme sui limiti all'accesso.
3. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso.
4. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Divieto di fecondazione eterologa;

Richiamata la propria deliberazione n. 106 in data odierna con la quale sono stati determinati i prescritti spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta;

Considerato che l'art. 3 della precitata Legge n. 212/1956, come modificata dalla Legge n. 130/1975, dà mandato alla Giunta Comunale di provvedere a delimitare gli spazi stabiliti per la propaganda elettorale, con le modalità indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 52 della citata legge n. 352/1970, come modificato dalla Legge 22 maggio 1978, n. 199, il quale stabilisce che la facoltà di effettuare propaganda relativa allo svolgimento dei referendum spetta ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico, e che, in ogni caso, deve essere rivolta istanza alla Giunta Municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi;

Vista la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 8333/4.3.9/Area II Elett. del 21 aprile 2005, che comunica l'elenco dei rappresentanti dei Partiti o Gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché dei Comitati promotori dei Referendum aventi titolo a partecipare alla campagna referendaria;

Vista, altresì, la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 186/3.9/Div. S.E. del 9 maggio 1995 con la quale si comunica che il Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso - relativamente alla tempestività delle istanze di partecipazione alla propaganda elettorale - che le stesse debbano essere considerate valide, per quanto riguarda il rispetto del predetto termine, purché pervenute prima che al riguardo si sia pronunciata la Giunta Comunale;

Dato atto che alla data odierna sono state presentate 12 (dodici) regolari istanze per l'assegnazione degli spazi da parte dei seguenti Partiti, Gruppi politici o Comitati promotori:

- 1 - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
- 2 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 1
- 3 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 2
- 4 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 3
- 5 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 4
- 6 - LISTA MARCO PANNELLA "EMMA BONINO"
- 7 - ALLEANZA NAZIONALE
- 8 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
- 9 - POPOLARI UDEUR
- 10 - VERDI PER LA PACE
- 11 - LEGA NORD PIEMONTE PADANIA
- 12 - UNIONE DEMOCRATICO-CRISTIANA E DI CENTRO

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi Demografici Dr. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. di delimitare i 28 spazi, stabiliti con propria deliberazione n. 106 in data odierna, destinati alla propaganda diretta relativa ai Referendum Popolari in premessa specificati, della misura di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base ciascuno, secondo la dislocazione già stabilita con la sopra citata deliberazione, come da prospetto che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire ognuno degli anzidetti spazi in n. 12 sezioni distinte della misura di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;

3. di assegnare le sezioni, come sopra individuate in ogni singolo tabellone, nel modo seguente:

- 1 - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
- 2 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 1
- 3 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 2
- 4 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 3
- 5 - COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 4
- 6 - LISTA MARCO PANNELLA "EMMA BONINO"
- 7 - ALLEANZA NAZIONALE
- 8 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
- 9 - POPOLARI UDEUR
- 10 - VERDI PER LA PACE
- 11 - LEGA NORD PIEMONTE PADANIA
- 12 - UNIONE DEMOCRATICO-CRISTIANA E DI CENTRO

4. di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo P.O., Direttore del Servizio Elettorale, Sig. Carlo Croce.

### **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, 4° comma, del TU 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione al disposto della legge n. 212/1956;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.